

Attorno al Defensorium di Giovanni da Capestrano. L'Osservanza francescana nel suo rapporto con il Terzo Ordine

FRANCESCA BARTOLACCI E ROBERTO LAMBERTINI
Università di Macerata*



Introduzione

Le vicende della genesi del Terzo Ordine francescano, il suo carattere eterogeneo e dai confini estremamente labili, come evidenziato anche dalla molteplicità delle denominazioni che hanno caratterizzato la sua evoluzione,¹ contengono *in nuce* gran parte delle problematiche attorno a cui viene costruito il *Defensorium Tertii ordinis beati Francisci* di Giovanni da Capestrano.

* Gli autori hanno discusso ed elaborato insieme il contributo, che è una versione più estesa dell'intervento a due voci tenuto in occasione del convegno di Szeged; Francesca Bartolacci ha redatto la prima parte (pp. 75-83), Roberto Lambertini la seconda (pp. 84-88: *L'impegno di Capestrano per il Terzo Ordine*).

1 Alcuni esempi di denominazioni sono quelle individuate da G. Odoardi, "L'Ordine della Penitenza di san Francesco nei documenti pontifici del secolo XIII", in *L'Ordine della Penitenza di san Francesco d'Assisi nel secolo XIII. Atti del Convegno di Studi Francescani, Assisi 3-5 luglio 1972*. A cura di O. Schmucki, Roma 1973, 79-115; Id., "L'Ordine della Penitenza nei documenti pontifici del secolo XIV", in *I frati penitenti di San Francesco nella società del Due e Trecento. Atti del 2° Convegno di Studi Francescani Roma 12-14 ottobre 1976*. A cura di M. d'Alatri, Roma 1977, 21-49 e da A. Pompei, "Il movimento penitenziale nei secoli XII-XIII", in *L'Ordine della Penitenza di san Francesco d'Assisi*, 9-40; Id., «Terminologia varia dei Penitenti», in *Il movimento francescano della Penitenza nella società medievale. Atti del 3° Convegno di Studi Francescani, Padova 25-27 settembre 1979*. A cura di M. d'Alatri, Roma 1980, 11-22. Insiste molto sul carattere sfuggente della terminologia del Terz'Ordine francescano, a cui «a volte diventa problematico dare un significato», e su una effettiva carenza di fonti S. Caprodossi, «Terziarie e terziari francescani nel camerinese: primi sondaggi tra fluidità istituzionali e ambiguità terminologiche», in *Presenze francescane nel camerinese (secoli XIII-XVII)*. A cura di F. Bartolacci — R. Lambertini, Ripatransone 2008, 101-125.

Nella prima parte di questo lavoro si affronterà la «questione» del Terzo Ordine, cercando di delineare il contesto storico in cui matura l'esigenza di un trattato in sua difesa. Nella seconda parte, dopo aver esposto le linee fondamentali dell'argomentazione di Giovanni da Capestrano, si formula un'ipotesi sulla complessa questione dei rapporti tra Osservanza e Terzo Ordine.

La storiografia ha da tempo dimostrato che il Terzo Ordine francescano non è una «invenzione» di Francesco d'Assisi sebbene già Tommaso da Celano e, con maggiore incisività, Giuliano da Spira, avessero fornito indicazioni in tal senso.² L'origine del Terzo Ordine è invece senza dubbio da ricollegare al movimento penitenziale preesistente, che aveva «incontrato» agli inizi del XIII secolo Francesco e compagni. Questi si presentano infatti al mondo come *viri penitentiales* esplicitando un legame stretto e reciproco tra fraternità e movimento penitenziale, come ben evidenziato da Grado Merlo: «l'esperienza religiosa di frate Francesco si inaugura nel segno della penitenza; e la penitenza [...] rimane un elemento connotante i tratti della prima fraternità».³

In quegli anni dunque, in una sorta di processo osmotico, la penitenza verrà profondamente influenzata dalla figura e dall'esempio di Francesco, e si moltiplicheranno le fraternità, i gruppi di penitenti che intendono abbracciare lo stesso *propositum*, divenendo socialmente ben identificabili. La varietà di termini con i quali viene denominato l'*Ordo poenitentium* (intendendo *ordo* come un insieme di persone che non di necessità ha una dimensione organizzativa) è data dalla convivenza di molte realtà che assumeranno una denominazione prevalente, cioè Terzo Ordine francescano, solo dopo l'emanazione della *Supra montem* nel 1289.⁴

Tuttavia il Terzo Ordine, anche dopo la sua istituzione canonica, continuerà a rimanere il «contenitore» di una realtà multiforme che fruisce dei privilegi e delle esenzioni degli uomini religiosi⁵ e la determinazione della natura giuridica di questa realtà diverrà uno dei punti cardine della difesa di Giovanni da Capestrano. Lo *status* giuridico di chi fa il suo ingresso nell'*Ordo poenitentium*, di chi segna in modo manifesto la rottura con la vita secolare non facendo tuttavia ingresso in una istituzione religiosa, è infatti una questione centrale e non priva di complessità. In una indagine sulla natura giuridica dei penitenti, Atanasio Matanić si chiede se questo raggruppamento di persone debba essere considerato laico o ecclesiastico; se si stabilisce che si tratta di ecclesiastici, possono questi essere considerati

2 Grado Merlo ritiene che la esaltazione della figura di Francesco come fondatore non solo del «primo» Ordine, ma anche del «secondo» e del «terzo», rientri nel profilo di santità voluto per lui da Gregorio IX: G. G. Merlo, *Nel nome di san Francesco. Storia dei frati Minori e del francescanesimo sino agli inizi del XVI secolo*. Padova 2003, 220-232; si veda inoltre per la «questione del Terz'Ordine» Id., «Ripensando alla recente storiografia sulle origini. 'Terzo Ordine Regolare di san Francesco'», *Franciscana* 13 (2011), 94-111 con bibliografia ivi citata.

3 Merlo, *Nel nome di san Francesco*, 220.

4 *La "Supra montem" di Niccolò IV (1289): genesi e diffusione di una regola*. Atti del 5° Convegno di Studi Francescani, Ascoli Piceno, 26-27 ottobre 1987. A cura di R. Pazzelli - L. Temperini, Roma 1988.

5 Per cui si veda G. Andreozzi, *Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco nella sua storia e nelle sue leggi*. Roma 1993, 9-11 e bibliografia ivi citata.

religiosi in quanto appartenenti allo *status clericorum*? ed eventualmente regolari o secolari?⁶ Se dopo la *Supra montem* il Terzo Ordine francescano si viene delineando come un ordine formato da religiosi secolari – dove *secolare* non è il sinonimo di *laico* bensì attesta solo la modalità di vita scelta che si svolge «nel mondo» – la questione si complicherà ulteriormente nel XIV secolo, quando, in seno al Terzo Ordine francescano, inizierà a delinarsi istituzionalmente e giuridicamente il ramo regolare. Si verrà così a creare una sorta di gerarchia in cui il ramo regolare del Terzo Ordine, cioè quello organizzato in comunità, rivendica unicamente per sé il diritto di partecipare alle esenzioni e privilegi tipici dello stato clericale, mettendo dunque in discussione il medesimo diritto per i Terziari secolari.⁷

Un altro punto di criticità, insito nelle modalità in cui è sorto il Terzo Ordine, è il possibile equivoco generato dalla vita che conducevano e dall'abito che indossavano, che potevano far percepire i Terziari come appartenenti ad alcuni gruppi condannati come eterodossi, come i Beghini, i Begardi e i Fraticelli.⁸ Questa situazione verrà aggravata dalla emanazione nel 1317, da parte di Giovanni XXII, della bolla *Sancta Romana*, dove alcuni gruppi considerati eretici vengono accusati di nascondere dietro al Terzo Ordine la loro vera natura, fornendo ragioni implicite alla persecuzione dei Terziari. E tale ambiguità permarrà nonostante successivi interventi dello stesso papa che aveva espressamente dichiarato che le disposizioni della *Sancta Romana* non coinvolgevano gli aderenti al Terz'Ordine in quanto tali.⁹

In stretta connessione con queste vicende si situa anche la questione dei rapporti tra Terziari e frati Minori. Con la *Supra Montem* papa Niccolò IV aveva previsto che i Penitenti dovessero condurre vita ritirata, rinunciando ai pubblici uffici, alle armi, al commercio, agli spettacoli; che dovessero praticare digiuni, astinenze e la continenza o il celibato. Il vescovo avrebbe dovuto preservare i diritti e i privilegi dei penitenti dalle molestie delle autorità civili, ed era reso obbligatorio, per ogni fraternità, un visitatore, da scegliere preferibilmente entro l'Ordine francescano, per sostanziarne in qualche modo il legame.¹⁰ Quello che intendeva essere un *consilium*, diviene nel 1428 con Martino V una prescrizione con cui si stabilisce che il visitatore doveva essere un frate dell'Ordine dei Minori, con il risultato che,

6 A. Matanić, "I penitenti francescani dal 1221 (Memoriale) al 1289 (Regola bollata) principalmente attraverso i loro statuti e le regole", in *L'Ordine della Penitenza di san Francesco d'Assisi*, 41-63: 49. Ma si veda anche Caprodossi, "Terziarie e terziari francescani nel camerinese", 108-109.

7 Andreozzi, *Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco*, 9-11.

8 d'Alatri, "'Ordo paenitentium' ed eresia in Italia", in *L'Ordine della Penitenza di san Francesco d'Assisi*, 181-197; A. Pompei, "Il movimento penitenziale nei secoli XII-XIII", in *ibid.*, 9-40.

9 C. Mercuri, *Santità e propaganda. Il Terz'Ordine francescano nell'agiografia osservante*. Roma 1999, 106-107. Si vedano inoltre R. Lambertini, "Spirituali e fraticelli: le molte anime della dissidenza francescana nelle Marche", in *I Francescani nelle Marche. Secoli XIII-XVI*. A cura di L. Pellegrini – R. Paciocco, Cinisello Balsamo (MI) 2000, 38-53 e più avanti in questo stesso contributo.

10 Matanić, "I penitenti francescani dal 1221 (Memoriale) al 1289 (Regola bollata)", 49-53, 58-62.

ovunque i Terziari vivessero, dovevano essere in qualche modo subordinati al Primo Ordine.¹¹

Il diretto rapporto con i Minori e la dipendenza del Terzo Ordine dal Primo costituiva certamente un problema per entrambi, di autonomia da una parte e di richiesta di ulteriore responsabilità dall'altra. Questa situazione risulta significativa anche per la comprensione della percezione delle rispettive identità: per dirimere la questione i Minori, semplicemente e sbrigativamente, invitavano i membri del Terzo Ordine a passare al Primo o al Secondo.¹² I rapporti tra Minori e Terziari a causa dei motivi a cui si è accennato, ma anche per ragioni che dovevano avere un carattere prettamente economico – potendo essere il Terzo Ordine concorrenziale per i lasciti dei fedeli – erano animati da molte tensioni, tanto da suscitare alcune reazioni tra i contemporanei, come quella del cronachista francescano Giovanni di Winterthur, che aveva decisamente preso le parti dei Minori, e quella di Pietro di Lutra che definiva la loro relazione una *connexio pestifera*.¹³

Inoltre se da una parte le esenzioni di cui il Terzo Ordine godeva, cioè dal servizio militare, dagli uffici pubblici, dai giuramenti, dal foro civile, da gravami fiscali, li rendevano invisibili all'autorità pubblica, dall'altra i vescovi che, almeno secondo la *Supra montem*, avrebbero dovuto prendere le loro parti, non si sentivano meno defraudati per l'esenzione dalle imposte ecclesiastiche, dovute ai vescovi e ai parroci. In questo contesto va presa in dovuta considerazione l'ipotesi sostenuta da studiosi come Giovanni Odoardi e Atanasio Matanić, i quali ritengono che la confusione che si era venuta a creare tra i Terziari e i movimenti ereticali del tempo fosse voluta e usata pretestuosamente da vescovi e rettori di chiese per associarli nella condanna agli eretici.¹⁴

Il Defensorium: struttura e tesi portanti dell'opera

Quanto sin qui accennato ha fatto emergere le problematiche e le ambiguità connesse al Terzo Ordine, che portano, ben 150 anni dopo la promulgazione della *Supra Montem*, alla stesura di un trattato in sua difesa, vale a dire il *Defensorium Tertii Ordinis beati Francisci*.¹⁵ Molto meno chiare risultano le motivazioni che hanno

11 *Ibid.*, 54-57. Si veda però più avanti nel testo alla pagina 79 e 83.

12 La questione è ben analizzata da M. Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis di Giovanni da Capestrano: un sondaggio sulle fonti*, Tesi di Laurea magistrale, a.a. 2012-2013, relatore R. Lambertini, 35-36.

13 G. Odoardi, "L'Ordine della Penitenza nei documenti papali del secolo XIII", in *I frati penitenti di San Francesco*, 21-49: 45. Su questo avversario di Michele da Cesena e degli Ordini mendicanti si veda la sintetica scheda bio-bibliografica in http://www.geschichtsquellen.de/repPers_102477736.html (data ultima consultazione giugno 2017).

14 Odoardi, "L'Ordine della Penitenza", 43-44; G. Matanić, "Il 'Defensorium Tertii Ordinis beati Francisci' di san Giovanni da Capestrano", in *Il movimento francescano della Penitenza*, 47-57. Per una sintesi sul Terzo Ordine si veda infine G. Casagrande, "Un Ordine per i laici. Penitenza e Penitenti nel Duecento", in *Francesco d'Assisi e il primo secolo di storia francescana*, a cura di A. Bartoli Langeli - E. Prinzivalli, Torino 1997, 237-255.

15 Per una panoramica degli studi relativi al *Defensorium* si vedano G. Andreozzi, "S. Giovanni da Capestrano e la sua difesa del T.O.F." *Analecta T.O.R.* 23 (1955), 806-814;

determinato in Giovanni da Capestrano un interesse così evidente e costante per il mondo dei Terziari: è tuttavia possibile che il santo sentisse semplicemente su di sé e sul suo Ordine la responsabilità che era già stata di Francesco e della sua prima fraternità, di accogliere cioè «la domanda di perfezione cristiana di uomini e donne che non potevano o non volevano assumere la piena condizione di religioso o di religiosa».¹⁶

L'interesse del Capestrano per il mondo dei Terziari emerge anche dalla sua produzione omiletica ed epistolare, dove rileva da una parte di aver procurato al Terzo Ordine più di cento bolle pontificie in suo favore, e dall'altra si compiace nel veder crescere il numero dei Terziari presenti in Italia e fuori dall'Italia.¹⁷ Inoltre nel 1431 e nel 1436 Giovanni da Capestrano era intervenuto presso papa Eugenio IV per ottenere prima l'abrogazione di quanto disposto da Martino V, relativamente alla subalternità del Terz'Ordine dal Primo, e poi la revoca della *Sancta Romana* del 1317, assai penalizzante per i Terziari visto che ostacolava la vita in comune. Come afferma ancora Grado Merlo «frate Giovanni da Capestrano stava contribuendo in maniera determinante allo stabilirsi del Terz'Ordine regolare in Italia».¹⁸

Nel 1439 (o l'anno seguente) frate Giovanni è a Milano per «sostituire» nella predicazione Bernardino da Siena, ma anche come incaricato di una mediazione voluta da Eugenio IV e volta ad evitare il passaggio di Milano all' «obbedienza» di Basilea. In quegli anni infatti a Basilea era stato eletto Felice V, al secolo Amedeo VIII duca di Savoia, legato da parentela proprio con i Visconti di Milano. Durante il soggiorno milanese presso il convento dei Minori di Santa Maria degli Angeli, Giovanni da Capestrano scrisse il *Defensorium Tertii Ordinis*, che egli stesso dichiara concluso il 28 maggio del 1440, per difendere appunto e chiarire la posizione giuridica dei Terziari.¹⁹

Recentemente, presso l'Università degli Studi di Macerata, Marina Gabrielli ha discusso una tesi magistrale che ha avuto come argomento il *Defensorium* di Giovanni da Capestrano e dove si è approntata una traduzione in italiano del trattato, in cui l'individuazione delle fonti contenute ha avuto un ruolo metodologicamente rilevante e che ha costituito il testo di riferimento in questo contributo.²⁰ Il lavoro di Gabrielli ha in primo luogo messo in evidenza la necessità di una nuova edizione critica, poiché l'edizione fatta nel 1888 da Ilario da Parigi risulta non

F. Casolini, "Leggendo 'La difesa del Terz'Ordine di san Francesco' di Giovanni da Capestrano", *Frate Francesco* 23 (1956), 75-81; L. Canonici, "San Giovanni da Capestrano difensore del Terz'Ordine francescano", *Frate Francesco* 38 (1971), 247-258; Matanić, "Il '*Defensorium Tertii Ordinis beati Francisci*'", 47-57; Merlo, *Nel nome di san Francesco*, 334-341.

16 Merlo, *Nel nome di san Francesco*, 223.

17 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 17-18.

18 Merlo, *Nel nome di san Francesco*, 339.

19 Per le vicende biografiche del santo si rimanda a H. Angiolini, s.v. "Giovanni da Capestrano", in *Dizionario Biografico degli Italiani*, vol. LV. Roma 2001, 744-759.

20 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, cit. La traduzione, di cui si auspica una prossima pubblicazione contestualmente a una edizione basata sui testimoni manoscritti, è alle pagine 61-110.

esente da errori e con pesanti interventi sulla organizzazione interna del testo.²¹ L'autrice rileva inoltre una serie di inesattezze anche nella traduzione compiuta nel 1987 da Gabriele Andreozzi, che conducono in alcuni casi ad una cattiva interpretazione del pensiero del capestranese.²²

Nel *Defensorium* Giovanni da Capestrano si rivolge direttamente ai «Fratelli e Sorelle della Penitenza, del Terzo Ordine del Beato Francesco», che sono stati oggetto di molestie, soprusi e maltrattamenti, ed individuando evidentemente la causa di tali molestie nella indeterminatezza del loro *status* Capestrano si chiede «se i sopracitati Fratelli e Sorelle della penitenza che hanno professato o che sono in procinto di professare, ammessi in base alla regola sopradetta, debbano godere dei privilegi e delle immunità delle persone ecclesiastiche, tanto per il foro, quanto per gli altri privilegi che spettano e che sono concessi alle persone ecclesiastiche.»²³

Giovanni da Capestrano imposta la difesa costruendola strutturalmente come una vera e propria *quaestio* giuridica, la cui tesi principale è dimostrare che i penitenti sono persone ecclesiastiche e dunque in diritto di godere dei privilegi che spettano alle persone religiose. Se non mancano i riferimenti biblici o alla patristica, bisogna tuttavia constatare che quelli alle fonti giuridiche sono assai più numerosi: nel trattato si rimanda infatti al Decreto, alle Decretali, alle Glosse, ai canonisti, ai decretalisti e a civilisti.²⁴ L'impianto del trattato segue la divisione tripartita tipica della *quaestio* medievale:

«Dunque in questo dubbio procederò così, cioè:
Per prima cosa argomenterò per la parte negativa.
In secondo luogo argomenterò per la parte affermativa.
Infine risponderò agli argomenti negativi.»²⁵

Di conseguenza nella prima parte saranno riportate le argomentazioni degli avversari, nella seconda le sue argomentazioni e nella terza si risponderà alle tesi avversarie.

Seguendo l'elenco del Capestrano le argomentazioni degli avversari consistono nell'affermare che:

essendo due i generi dei cristiani, uno clericale e l'altro laicale, ed essendo i chierici deputati al culto divino e i laici alle attività temporali, attività espressamente proibite ai chierici, ne consegue dunque che i frati del Terzo Ordine non sono chierici e non debbono di conseguenza godere del privilegio clericale.

21 Johannes a Capistrano, *Defensorium Tertii Ordinis beati Francisci*, in Hilarius Parisiensis, *Liber Tertii Ordinis S. Francisci Assisiensis cum appendicibus de Chordigeris*, Genève - Paris - Bruxelles 1888, 805-824.

22 G. Andreozzi, *San Giovanni da Capestrano e il Terz'Ordine di san Francesco*. Roma 1987.

23 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 61.

24 Lorenzo Ispano, Antonio da Budrio, Enrico da Susa, Giovanni da Legnano, Zenzelino dei Cassani, Giovanni d'Andrea, Guido da Baisio, Giovanni Nicoletti da Imola, Pietro d'Ancharano, Paolo Liazari, Niccolò Tedeschi, i fratelli Pietro, Baldo e Angelo degli Ubaldi, Bartolo da Sassoferrato, Dino del Mugello.

25 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 61.

Le persone ecclesiastiche (vescovi, diaconi, chierici, monaci etc.) sono elencate nei canoni, cosa che non avviene per i Terziari.

Durante l'interdetto gli appartenenti al Terzo Ordine non sono ammessi agli uffici divini, perché sono equiparati ai laici e dunque tali devono essere considerati.

Chi gode del privilegio clericale promette obbedienza, continenza e rinuncia ai beni di questo mondo, cosa che non avviene per i fratelli e le sorelle del Terzo Ordine.

Lo *status* dei Terziari non possiede un carattere sacramentale che appartiene al solo ordine clericale.

I Terziari osservano un *modus vivendi* senza rinunciare al mondo e questo non altera il loro *status* laicale, al contrario di ciò che avviene a chi viene ordinato o fa il suo ingresso in un Ordine religioso che da laico diviene chierico o religioso.

Capestrano esordisce nella risposta facendo subito riferimento alla Regola: «Si dice che alcuni, che forse non hanno indagato in maniera sottile sullo stato e la regola dei predetti, abbiano espresso il loro parere, come Federico di Siena *consilium* 145, e Lorenzo dottore antico, asserendo che i fratelli e le sorelle del Terzo Ordine non godono del privilegio del foro e neanche di quello personale, e affermando inoltre che chi commetta violenza su di loro, non incorre nella scomunica.»²⁶

La polemica è diretta contro Federico Petrucci da Siena e Lorenzo Ispano, e più avanti Giovanni d'Andrea, che vengono accusati di non aver letto con attenzione la Regola per i Terziari. La Regola infatti trasforma i «senza legge come le locuste» in persone in diritto di godere dei privilegi delle persone religiose, vivendo «sotto una regola approvata e confermata dalla Sacrosanta Romana Chiesa».²⁷ La Regola dunque in quanto tale fa mutare a chi l'osserva lo *status* giuridico, ed è stata istituita dallo stesso Francesco per «guadagnare tutti a Cristo nella salvezza».²⁸ «Creò poi anche un terzo ordine nel quale i non appartenenti ad altri ordini fossero al servizio di Cristo, tanto i chierici quanto i laici, tanto i mariti quanto le mogli, tanto le sposate quanto le vergini e le vedove a seconda del genere dei singoli fedeli a Cristo.»²⁹

Il Terzo Ordine, fondato secondo Giovanni da Capestrano dallo stesso Francesco, ha ricevuto, come il Primo e il Secondo, l'approvazione divina con esempi di vera santità: «(lo) rese illustre con grandiosi, stupendi e innumerevoli miracoli attraverso i Santi Ludovico re dei Franchi, Elisabetta duchessa della Lotaringia e figlia del re d'Ungheria nonché Elzeario, originario della città e della contea di Ariano.»³⁰

Nel trattato seguono gli argomenti che dimostrano che i Terziari devono godere del privilegio delle persone ecclesiastiche poiché:

26 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 65.

27 *Ibid.*

28 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 66.

29 *Ibid.*

30 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 67. Gli esempi di santità citati da Giovanni sono, oltre a san Luigi, Elisabetta duchessa di Turingia, figlia del re d'Ungheria (sebbene con una forzatura storica), e Elzeario di Sabran.

fanno parte di un Ordine confermato dalla Sede Apostolica.

I conversi sono persone ecclesiastiche e i Terziari sono conversi, in quanto mutano l'abito e osservano la Regola.

I penitenti godono del privilegio clericale, come afferma la glossa al *Decretum*,³¹ dove si dice che «se un penitente ha una causa giudiziaria che non debba trascurare, preferisca il giudizio ecclesiastico piuttosto che quello laicale».³²

Chi vive secondo una regola approvata dalla Sede Apostolica, gode del privilegio ecclesiastico, essendo annoverato tra le persone ecclesiastiche.

Chi professa una regola approvata, tacitamente o espressamente, è una persona ecclesiastica, così come avviene per i novizi.

Chi professa nelle mani del vescovo una regola approvata, anche se rimane in casa propria diventa una persona ecclesiastica.

Ciò che partecipa degli estremi è considerato essere della natura di quell'estremo a cui maggiormente si assimila.

Gli ordini religiosi sono stati introdotti dalla Chiesa in modi vari e diversi nel corpo universale della religione Cristiana e coloro che fanno parte dei singoli Ordini ecclesiastici sono detti persone ecclesiastiche e godono del privilegio clericale. Così deve essere dunque anche per il Terzo Ordine.³³

La Regola del Terzo Ordine per quanto diversa dalle altre è comunque una regola approvata e confermata dalla Chiesa.

Il Papa può concedere che un religioso rimanga con tutti i suoi beni in casa avendo assunto l'abito di una religione approvata.

La Regola di Niccolò IV dice chiaramente che chiunque sia entrato nella fraternità non possa uscirne per ritornare nel secolo. Dunque risulta evidente che i Terziari per divenire tali escono dal secolo e sono da ritenersi persone ecclesiastiche.

Niccolò IV nella Regola, dopo aver proibito il ritorno al secolo, aggiunge che non è proibito l'ingresso ad un'altra religione approvata. È implicito, con l'uso di 'altra', che si considera la fraternità dei Terziari tra le approvate.

Sempre seguendo la Regola si evince che i Terziari non sono soggetti ai «signori secolari» ma possono adire al tribunale ecclesiastico. Dunque sono da considerare persone ecclesiastiche.

I Terziari sono votati al culto divino secondo la forma della regola a loro consegnata; dunque anche loro devono godere del privilegio clericale.

I novizi, sebbene non abbiano ancora espresso i tre voti sostanziali, godono tuttavia dei privilegi clericali, così come i conversi, i devoti a Dio, i penitenti, i militi della Beata Vergine, e simili. Anche i Terziari che non fanno i tre voti possono come i precedenti godere dei privilegi degli uomini religiosi.

Anche le canonichesse secolari non rinunciano alla proprietà e non emettono professione religiosa, ma sono considerate persone ecclesiastiche. Ciò vale anche gli eremiti.

31 Glossa al *Decretum Gratiani* c. 21, C. XVII, q. 4, in *Corpus Iuris Canonici*. Roma 1582, col. 1572.

32 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 71.

33 Su questo punto il Capestrano si sofferma lungamente analizzando da vari punti di vista i gradi di perfezione nella Chiesa trionfante e militante.

È riconosciuto il principio che «quando si trova in un uomo un duplice stato, viene considerato l'ultimo». A causa della professione che i Terziari fanno l'ultimo stato per loro è quello ecclesiastico.

«Ogni cosa deve essere denominata a partire dal suo essere specifico più che da quello generico e dalla materia indeterminata» e l'essere specifico dei Penitenti è più ecclesiastico che secolare.

Viene riportata l'autorità di Bartolo da Sassoferrato a suffragare che nelle ambiguità bisogna seguire l'interpretazione più benigna.

Dopo aver dimostrato che i Terziari sono persone ecclesiastiche e godono del privilegio del foro, della persona e delle immunità dei religiosi, Giovanni da Capestrano passa a confutare i sei punti che costituivano gli argomenti contrari.

In sintesi:

1. Ci sono persone ecclesiastiche come i conversi, gli eremiti o i Templari, che tuttavia hanno possibilità di «azione» nel secolo, fermo restando il loro *status*.
2. sebbene i fratelli e le sorelle del Terzo Ordine non siano vescovi, presbiteri, chierici ecc., sono tuttavia conversi, professi, secondo la regola loro tramandata.
3. Riguardo l'interdetto, questo non sminuisce la loro regola o il loro stato, o i privilegi e immunità.
4. Molti, come già dimostrato sopra, sono coloro che pur essendo considerati tra le persone religiose non emettono i tre voti sostanziali.
5. Molti che non possiedono nessun carattere dell'ordine clericale, godono tuttavia dei suoi privilegi, come i conversi, i devoti a Dio, i professi.
6. È lecito alla Santa Madre Chiesa insegnare anche i Terziari, come gli ultimi arrivati della parabola evangelica, dei privilegi ecclesiastici e delle immunità.

Il trattato si conclude con l'elenco di alcune bolle pontificie, di sentenze e pareri volti a sostenere le teorie del frate osservante.³⁴ Tuttavia, come afferma Atanasio Matanić, l'idea che i Terziari secolari fossero laici e non religiosi, continuava a essere ribadita³⁵ e comunque quanto sostenuto dal Capestrano non avrà più fondamento giuridico dopo la pubblicazione nel 1514 della *Exposui vobis* da parte di Leone X, con la quale venivano privati dei privilegi ecclesiastici gli sposati e quanti conducevano vita secolare.³⁶ Il *Defensorium* ebbe comunque una sua circolazione e una qualche fortuna editoriale almeno fino alla fine del XIX secolo, periodo al quale risale l'edizione più recente.

34 Gabrielli, *Il Defensorium Tertii Ordinis*, 105-109.

35 Matanić, "Il 'Defensorium Tertii Ordinis beati Francisci'", 52-56.

36 Andreozzi, *San Giovanni da Capestrano e il Terz'Ordine*, 812-813.

L'impegno di Capestrano per il Terzo Ordine: un'ipotesi interpretativa

Il *Defensorium* di Giovanni da Capestrano è l'espressione giuridicamente più articolata di un impegno multiforme a favore del Terzo Ordine;³⁷ Giovanni stesso riferisce di un fortunato esito della sua opera di convincimento presso papa Eugenio IV, con il quale ottenne la dichiarazione che i Terziari non dovevano essere considerati oggetto della condanna contenuta nella *Sancta Romana* (1317).³⁸ Non mancarono altri interventi nella medesima direzione, non limitati all'area italiana.³⁹ Anche Marie-Madeleine de Cevins ricorda, nel suo testo fondamentale, l'impegno di Capestrano a favore dei Terziari e il suo sermone su santa Elisabetta d'Ungheria come loro madre spirituale,⁴⁰ una santa, il cui culto, come ha ben mostrato Ottó Gecser, si era precocemente legato agli ambienti dei beghinaggi e del Terzo Ordine francescano.⁴¹ Santa Elisabetta ricorre per altro anche nel *Defensorium*, quale esempio di santità emersa nel Terzo Ordine, subito accanto a Luigi IX.⁴² Viene spontaneo chiedersi il perché di tanto impegno. Senza dubbio, gli anni che precedono gli interventi di Giovanni da Capestrano erano stati inquieti per i gruppi di Terziari, oggetto di tensioni sia esterne sia interne all'ambiente francescano.

Quanto alle tensioni esterne, basti il riferimento alle vicende di Basilea, nel primo decennio del Quattrocento, dove divampò, in quel periodo, lo scontro sulle «beghine».⁴³ Senza entrare nei particolari, basti ricordare che ci è tramandata

37 Johannes a Capistrano, *Defensorium Tertii Ordinis*, 805-824; sul rapporto tra Giovanni e il Terzo Ordine: G. Andreozzi, *San Giovanni da Capestrano e il Terz'Ordine*; più specifico sull'opera il più risalente A. Matanić, "Il 'Defensorium Tertii Ordinis beati Francisci'", 47-57; il riferimento è all'edizione ottocentesca, visto che purtroppo non è ancora disponibile una edizione critica del testo, anche se un primo passo in quella direzione è stato compiuto dalla dott. Marina Gabrielli nel contesto della sua tesi magistrale.

38 Andreozzi, *San Giovanni da Capestrano e il Terz'Ordine*, 113-116.

39 Cfr. anche Merlo, *Nel nome di san Francesco*, 338-339.

40 M.-M. De Cevins, *Le Franciscains observants hongrois de l'expansion à la débacle (vers 1450-vers 1540)*, Roma 2008, 267-270; Edith Pásztor aveva dedicato due brevi interventi alla presenza del "movimento francescano della penitenza nel regno d'Ungheria: E. Pásztor, "Per la storia dell'esperienza penitenziale francescana in Ungheria nel Medioevo", in *Il movimento francescano*, 117-123; Ead., "Penitenti francescani nell'Europa centro-orientale: il regno d'Ungheria nei secoli XIII-XIV", in *Prime manifestazioni di vita comunitaria maschile e femminile nel movimento francescano della penitenza (1215-1447)*. Atti del convegno di Studi francescani Assisi 30 giugno -2 luglio 1981. A cura di R. Pazzelli - L. Temperini, Roma 1982 (= *Analecta TOR* 1982), 183-194.

41 O. Gecser, *The Feast and the Pulpit. Preachers, Sermons and the Cult of St. Elizabeth of Hungary, 1235- ca. 1500*. Spoleto 2012.

42 Johannes a Capistrano, *Defensorium*, 808: "[...] per Sanctos, videlicet Ludovicum regem Francorum, Elisabeth Ducissam Lutoringiae (evidente errore per Thuringiae, uno dei tanti casi che mostrano l'urgenza di un'edizione critica) ac regis Hungariae filiam". Si veda anche sopra, alla nota 30.

43 B. Degler-Spengler, *Die Beginen in Basel*. Basel 1970; al fenomeno delle "beghine" nella zona del Reno superiore è notoriamente dedicato J.-Cl. Schmitt, *Mort d'une hérésie. L'Église et les clercs face aux béguines et aux béghards du Rhin supérieur du XIV^e au XV^e siècle*. Paris - La Haye - New-York 1978, che apporta soprattutto elementi di riflessione;

una *posicio* di Rudolf Buchsman, lettore presso il convento francescano di Basilea; in realtà questo testo consiste dell'enunciazione di tre conclusioni e di alcuni corollari relativi, che in tutta evidenza difendono alcuni punti fondamentali della teoria francescana della povertà evangelica. Sia l'intitolazione sia il *colophon* dello scritto presentano il testo come difesa delle beghine; in realtà il *colophon* – che non pare per nulla favorevole alle affermazioni del Francescano – nomina anche i Lollardi e ricorda che alcune beghine vivevano secondo la «regula tercia sancti Francisci». ⁴⁴ Questo atteggiamento si comprende meglio tenendo presente che questo testo è contenuto in un manoscritto che raccoglie la nota risposta di Johannes Mulberg, esponente di punta della Riforma osservante domenicana nella provincia di *Teutonia*. Il suo trattato innestò una controversia che ebbe come esito l'espulsione, almeno temporanea, delle beghine da Basilea. Nella lunga serie di argomenti e di *auctoritates* utilizzati da Johannes Mulberg per contestare il diritto delle beghine al riconoscimento ecclesiale compaiono, tra l'altro, i riferimenti alle Clementine, alla *Sancta Romana*, ⁴⁵ all'apparato di Giovanni d'Andrea ⁴⁶ e al commento di Giovanni da Legnano. ⁴⁷ A questo Mulberg aggiunge che la «regula tercia» dei frati Minori non riguarda religiosi, ma laici. ⁴⁸ Quindi, Beghine e Begardi che asseriscono di vivere secondo la Regola del Terzo Ordine non sono scusati da questo espediente, per altro già smascherato nella *Sancta Romana*. ⁴⁹

Negli stessi anni delle vicende di Basilea, che vedono protagonista un frate predicatore che era anche un personaggio di primo piano nell'Osservanza domenicana, un altro esponente di punta di questa tendenza, come Tommaso di Antonio da Siena (detto il Caffarini), stava conducendo una campagna a favore del

A. Patschovski, "Beginen, Begarden und Terziaren im 14. und 15. Jahrhundert. Das Beispiel des Basler Beginenstreits (1400/04-1411)", in *Festschrift für Eduard Hlawitschka zum 65. Geburtstag*, hrsg. v. K. R. Schnith –R. Pauler, Kallmünz 1993, 403-418; sul contesto: B. Neidiger, "Stadtregiment und Klosterreform in Basel," in *Reformbemühungen und Observanzbestrebungen im spätmittelalterlichen Ordenswesen*, hrsg. v. K. Elm, Berlin 1989, 539-567.

44 S. von Heusinger, *Johannes Mulberg OP (+1414). Ein Leben im Spannungsfeld von Dominikanerobservanz und Beginenstreit*. Berlin 2000, 46-57; testo 131-132: "Prescripta posicio fuit disputata anno domini MCCCC° circa festum omnium sanctorum per fratrem Rudolfum Buchsman ordinis Sancti Francisci lectorem domus Basiliensis pro defensione Lolhardorum, Beghardorum siue Beginarum, tam in regula tercia sancti Francisci quam extra existencium". L'ostilità è resa evidente non solo dalla menzione di "beghardi" e "beghine", assenti nella *posicio* di Buchsman, ma anche dall'accostamento ai Lollardi.

45 Johannes Mulberg, *Tractatus contra Beginas et Beghardos*, in S. von Heusinger, *Johannes Mulberg*, 151 e 165.

46 *Ibid.*, 150 e 159.

47 *Ibid.*, 169.

48 *Ibid.*, 168.

49 *Ibid.*, 71.

riconoscimento, da parte del pontefice, di un Terzo Ordine domenicano.⁵⁰ Nel *Tractatus*, in cui il domenicano senese ricapitola le ragioni e ricostruisce nel dettaglio il percorso che ha portato, nel 1405, al riconoscimento di un *ordo de penitentia S. Dominici* emerge chiaramente l'atmosfera di concorrenza con i frati Minori di emulazione nei loro confronti.⁵¹ Si giunge perfino ad affermare che un *ordo de penitentia* legato ai Domenicani, al di là della sua esistenza di fatto, molto risalente, è stato riconosciuto dalla Chiesa prima di quello «francescano».⁵² Emerge anche la questione delle «beghine», perché Tommaso da Siena tiene a evidenziare che le comunità di penitenti connesse con l'Ordine dei predicatori erano già state distinte da Giovanni XXII dai gruppi condannati.⁵³

Se questa è l'atmosfera esterna all'ambito francescano, anche all'interno le acque erano agitate dalla difficoltà di trovare una soluzione istituzionale ai rapporti tra i Terziari e l'*Ordo fratrum Minorum*. A provarlo sarà sufficiente ricordare che Martino V, nel 1428, su richiesta del ministro generale Antonio da Massa, sottopose con la bolla *Licet inter cetera* tutti i Terziari allo stretto controllo dei frati Minori, ma il suo successore, Eugenio IV, solo tre anni dopo (15 novembre 1431) annullò quei provvedimenti, adducendo che erano stati forieri di discordie.⁵⁴ E' evidente, quindi, che negli ambienti dei penitenti non mancavano resistenze nei confronti del "rapporto preferenziale" con i frati Minori.⁵⁵

50 Su questo impegno si veda il contributo di L. Cinelli, "La canonizzazione di Caterina da Siena: la santa nello specchio dei Frati Predicatori", in *Virgo digna coelo. Caterina e la sua eredità, Raccolta di studi in occasione del 550° anniversario della canonizzazione di santa Caterina da Siena (1461-1551)*. A cura di A. Bartolomei Romagnoli - L. Cinelli - P. Piatti, Città del Vaticano 2013, 119-151, in particolare la prima parte (119-132) è dedicata al problema che qui ci interessa; per la connessione tra le vicende di Basilea e la campagna per il riconoscimento di un "terzo ordine domenicano" in M. Wehrli-Johns, "L'osservanza dei Domenicani e il movimento penitenziale laico. Studi sulla 'regola di Munio' e sul Terz'ordine domenicano in Italia e in Germania", in *Ordini religiosi e società politica in Italia e Germania nei secoli XIV e XV*. A cura di G. Chittolini - K. Elm, Bologna 2011, 287-329.

51 Thomas de Senis, *Tractatus de ordine Fratrum de penitentia s. Dominici*, edd. M. H. Laurent - F. Valli, Siena 1938, 8-9.

52 *Ibidem*, 49: «publica autenticatio per ecclesiam illorum del poenitentia beati Dominici praecessit autenticationem illorum de tertio ordine beati Francisci». Commento in Wehrli-Johns, "L'osservanza dei Domenicani", 297-301.

53 *Ibidem*, 16-17.

54 Andreozzi, *Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco*, 145-147: 92; secondo Matanić, Giovanni da Capestrano potrebbe esser stato l'ispiratore dell'azione di Eugenio IV: A. Matanić, "San Giovanni da Capestrano e la vita comunitaria dei Penitenti francescani," in *Prime manifestazioni*, 81-90, ma la questione andrebbe ripresa; sulla complessa questione dell'interpretazione delle decisioni di Giovanni XXII in proposito, si veda R. Pazzelli, "Giovanni XXII e la bolla Altissimo in divinis del 18 novembre 1323", *ibidem*, 39-65.

55 Un significativo esempio è costituito dalla vicende di Angiolina da Montegiove, per la quale si veda: *La beata Angelina da Montegiove e il movimento del Terz'Ordine regolare francescano femminile. Atti del Convegno di Studi Francescani, Foligno, 22-24 settembre 1983*. A cura di R. Pazzelli - M. Sensi, Roma 1984; *Le terziarie francescane della Beata Angelina: origini e spiritualità. Atti del Convegno di Studi, Foligno, 13-15 luglio 1995*. A cura di E. Menestò, Spoleto 1996.

L'azione di Giovanni da Capestrano si inserisce quindi in un momento veramente complesso, in cui per diverse ragioni l'influsso dell'Ordine dei frati Minori nella realtà magmatica costituita in quel periodo dai Penitenti poteva essere messo in discussione. La bolla di Giovanni XXII *Sancta Romana* continuava a essere citata come dimostrazione dell'eterodossia dei penitenti francescani, anche se questo uso non mancava di una certa strumentalità; intanto, l'Osservanza domenicana riusciva a far riconoscere una realtà speculare e concorrente a quella francescana; se si tiene conto di quanto oscillanti potessero essere alcune realtà religiose con un referente mendicante (si pensi ai casi molto frequenti di mutamento di denominazione da parte delle comunità femminili, evidenziati per la Marca Anconitana in un lavoro di Francesca Bartolacci),⁵⁶ si può comprendere che il frate di Capestrano abbia sentito la necessità di correre ai ripari. Il superamento della *Sancta Romana*, ottenuto da Eugenio IV, ne fornisce la dimostrazione più evidente,⁵⁷ ma anche la presa di posizione del *Defensorium* a difesa dei diritti dei Terziari può essere letta nel quadro di questa azione: Giovanni, che si presenta in apertura e in chiusura dell'opera come *orator* dei Terziari, pone con questa stessa presa di posizione una seria ipoteca di influsso sul movimento, mostrando di essere in grado di difenderne le prerogative. Quali siano le modalità in cui si è storicamente esercitato questo influsso e quale importanza rivestisse il «Terzo Ordine» nella strategia osservante, sono quesiti che non hanno ancora ricevuto una risposta esaustiva, al di là dell'ovvietà che i Terziari costituivano un gruppo con i quali i frati Minori (non solo osservanti, tuttavia) tessevano le fila di un rapporto privilegiato. Questo rapporto era di natura pastorale, ma anche di natura amministrativa e gestionale, dal momento che spesso i Terziari costituivano un bacino di «reclutamento» di coloro ai quali era affidata la gestione delle incombenze economiche di mantenimento dei conventi, nel rispetto – per lo meno formale – delle norme relative ai nunzi e agli amici spirituali. Per non parlare di casi eclatanti, come quello appunto di Basilea, come ha mostrato Bernhard Neidiger, dove si è potuto dimostrare che le Terziarie «beghine» erano titolari di beni che poi venivano messi a disposizione dei frati.⁵⁸ Sarebbe troppo facile, tuttavia, credere di risolvere la questione con un rimando alle peculiari esigenze della «economia della povertà francescana», dal momento che, come si è visto, la formazione di tali gruppi stava a cuore anche ad altri Ordini religiosi, dal profilo economico-giuridico ben diverso. Non appena il problema viene affrontato più

56 F. Bartolacci, "Il complesso mondo delle donne. Indagine sugli insediamenti ,francescani' femminili nelle Marche durante il pontificato di Gregorio IX", *Franciscana* 14 (2012), 121-149.

57 La questione tuttavia, non era chiusa del tutto, se Innocenzo VIII, nel 1487, con il breve *Dudum*, ribadì la posizione di Eugenio IV (cfr. Andreozzi, *Il Terzo Ordine Regolare di san Francesco*, 250).

58 Dopo la consegna di questo lavoro è uscito A. Sancricca, *I "fratres" di Angelo Clareno*, Macerata 2015, che affronta in più punti la questione del rapporto tra *Sancta Romana* (1317) e il Terzo Ordine francescano, in particolare alle pp. 44-51. B. Neidinger, *Mendikanten zwischen Ordensideal und städtischer Realität. Untersuchungen zum wirtschaftlichen Verhalten der Bettelorden in Basel*. Berlin 1981, 99-132.

da vicino e si tenta di andare al di là delle acquisizioni più assodate, si apre la prospettiva di una complessità di relazioni che può essere affrontata solamente con ulteriori indagini e con un approccio comparativo. Il modesto scopo del presente contributo poteva essere unicamente quello di indicare alcune coordinate di una ricerca ancora da compiere.